



ORDINANZA N. **356** del **10/07/2013**

SETTORE: **Settore 6**

UNITA' OPERATIVA: **SERVIZI AMBIENTALI**

OGGETTO: **DIVIETO DI ALIMENTARE I COLOMBI URBANI.**
IL SINDACO

Viste le numerose richieste della cittadinanza riferite alla risoluzione di problematiche causate dalla presenza di colonie di piccioni che soggiornano in ambito urbano;

Vista la nota dell'Azienda USL 12 Viareggio – Dipartimento di Prevenzione UFC Igiene e Sanità Pubblica, del 18 dicembre 2012, prot.n. 27776, nella quale in relazione a potenziale rischi per la salute umana derivanti dalla presenza di colombi urbani, problematica diffusamente presente sul territorio comunale con possibilità di intervento limitando sia i luoghi idonei alla nidificazione che la disponibilità di cibo, si propone l'emissione di ordinanza che vieti l'abbandono o la somministrazione volontaria di cibo ai piccioni;

Considerato che:

- La presenza di piccioni, oltre alle problematiche igienico-sanitarie evidenziate dalla Azienda USL, causa grave pregiudizio al decoro della città rappresentata dalla presenza di escrementi su immobili, marciapiedi, monumenti ecc., producendone l'inevitabile degrado;
- L'abbandono di sostanze alimentari può provocare anche una causa predisponente ad infestazioni di roditori nocivi, come evidenziato dal servizio di derattizzazione comunale;
- L'alimentare i piccioni, oltre che arrecare potenziali danni alla salute stessa dei volatili, in quanto gli alimenti somministrati non sono sempre specifici, controllati ed equilibrati per la specie ornitologica in argomento, fa sì che i volatili restino stabilmente nei luoghi in cui vengono abitualmente appastati con le conseguenze suddette;
- I volatili non trovando più l'abituale somministrazione di alimenti, saranno costretti ad emigrare in luoghi naturalmente consoni alla loro sopravvivenza;

VISTI:

- L'art. 32 della Legge del 23.12.1978, "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale competente per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica;
- L'art. 50, comma 5°, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti approvato con Delibera del C.C. del 13/03/1993;
- il vigente Regolamento d'Igiene approvato con delibera del Consiglio Comunale con atto n. 119 del 26 maggio 1962 e s.m.i. ;
- la L.R. n. 16 del 25/02/2000;

ORDINA

Il divieto a chiunque di somministrare cibo ai piccioni non compresi in allevamenti autorizzati, nonché di disperdere o abbandonare rifiuti e scarti alimentari che possano consentire la pastura dei suddetti volatili.

AVVERTE

Che i contravventori saranno puniti ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

DISPONE

Che il Comando di Polizia Municipale e l'Azienda USL n. 12 Versilia, siano incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

INFORMA CHE

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

IL SINDACO
Alessandro Del Dotto